

Edizione di venerdì 30 gennaio 2015

PROFESSIONISTI

[Niente ancora sull'inversione contabile](#)

di Maria Paola Cattani

CONTENZIOSO

[Recupero a tassazione di plusvalenze per cessione di fabbricati](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Prova della fittizietà dei ricavi sovrappuntati a carico della ASD](#)

di Guido Martinelli, Mattia Cornazzani

IMPOSTE SUL REDDITO

[I requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015](#)

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[Società estinte: norma applicabile anche alle società di persone](#)

di Giancarlo Falco

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

PROFESSIONISTI

Niente ancora sull'inversione contabile

di **Maria Paola Cattani**

In occasione di Telefisco 2015, in coerenza con quanto fatto nella videoconferenza di Italia Oggi, l'Agenzia delle Entrate non fornisce i chiarimenti più attesi dagli operatori, ossia quelli sulle nuove fattispecie di inversione contabile disciplinate dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972, che tanti dubbi stanno generando a livello operativo.

Di seguito si riportano, in forma tabellare, le indicazioni dell'Agenzia:

Argomento	Problematica	Indicazione Agenzia
Split payment	Le prestazioni di servizi "assoggettati a ritenuta a titolo di acconto" sono escluse dall'applicazione della norma?	Il nuovo art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, con l'espressione " <i>ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito</i> ", fa riferimento, ai fini della non applicazione della norma, anche alle ritenute a titolo di acconto.
Marina Resort	I servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto scontano Iva al 10%?	Fino al 31.12.2015 , l'aliquota ridotta al 10% (n. 120, Tabella A, parte III, Decreto Iva "prestazioni di alloggio in strutture ricettive") è applicabile alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell'imbarcazione (art. 32 Decreto Sblocca Italia).
Black list	Il nuovo limite di 10mila euro, va riferito a tutte le	Secondo quanto già chiarito con la C.M. n. 31/E/2014,

	<p>controparti situate in tutte i Paesi?</p> <p>Supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6.000 euro ciascuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con due società svizzere; - con una società svizzera e una di Singapore? 	<p>l'importo complessivo annuale è da riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.</p>
Nuovo regime forfettario	<p>Come si determina l'ammontare dei ricavi conseguito nell'anno precedente (da assumere in base al criterio di competenza), se un artigiano o un commerciante, che intende aderire al nuovo regime, nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (art. 27 D.L. n. 98/2011) con relativo criterio di cassa?</p>	<p>L'ammontare dei ricavi dell'anno precedente deve essere individuato con riferimento al regime utilizzato in tale periodo. Pertanto la verifica dei ricavi sarà effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai soggetti che hanno applicato il regime ordinario, ovvero delle imprese minori, secondo il criterio della competenza; - dai soggetti che hanno applicato il regime fiscale di vantaggio, con il criterio di cassa.
	<p>Rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi le cessioni all'esportazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Città del Vaticano; - San Marino? 	<p>La Legge di Stabilità 2015 prevede che non concorrano all'individuazione del limite dei ricavi esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri (art. 1, comma 54).</p> <p>Ogni altro ricavo o compenso concorre alla formazione delle soglie di accesso.</p>
Irap	<p>Il nuovo credito di imposta del 10% concorre, in tutto o</p>	<p>Il credito d'imposta non rileva ai fini della</p>

	<p>in parte, alla formazione del reddito?</p> <p>Per le imprese, il provento rilevato a conto economico costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o tassabile solo in parte, a seguito della limitata deducibilità dell'Irap a cui si riferisce?</p>	<p>determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli artt. 53 e 54 Tuir.</p> <p>Per le imprese, il provento costituisce una sopravvenienza attiva che concorre integralmente alla formazione del reddito (art. 88 Tuir).</p>
Operazioni straordinarie	<p>Le società di persone interessate da operazioni straordinarie, ai fini dell'individuazione del termine di versamento del 16 del mese successivo a quello di "scadenza del termine di presentazione della dichiarazione", devono considerare il mese in cui presentano effettivamente il modello, se anteriore a quello di Legge?</p>	<p>Il termine per l'effettuazione del versamento è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Non è rilevante, pertanto, il mese in cui la società presenta effettivamente la dichiarazione, se è anteriore a quello di legge.</p>
	<p>L. n. 190/2014: Il reinvestimento richiesto per usufruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero ammontare del corrispettivo della cessione, oppure - il solo importo della plusvalenza determinato ex art. 86 Tuir? 	<p>Come si evince dal tenore letterale della norma, il reinvestimento deve riguardare almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione, e non dell'importo della plusvalenza.</p>
Società in perdita sistematica	<p>Le modifiche apportate al periodo di osservazione</p>	<p>Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso</p>

	<p>quinquennale delle perdite reiterate possono essere applicate ai periodi 2012 e 2013?</p>	<p>alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.</p> <p>Pertanto, il periodo d'osservazione quinquennale assumerà rilevanza esclusivamente a decorrere dal periodo 2014 (C.M. n. 31/E/2014).</p> <p>Per i periodi d'imposta 2012 e 2013 resta in vigore il periodo triennale (rispettivamente, 2009-2010-2011 e 2010-2011-2012).</p>
Dichiarazione Precompilata	<p>Se il contribuente conferma integralmente il dato contenuto nell'ulteriore prospetto che gli viene inviato con le informazioni incomplete in possesso dell'Agenzia (anche se non sono risultano inserite direttamente nella dichiarazione precompilata):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione si considera "accettata senza modifiche"; - scatta l'esimente sul controllo formale? 	<p>Se l'onere è stato inserito dall'Agenzia nel prospetto separato, anche se il contribuente riporta tale dato in dichiarazione, la stessa non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.</p> <p>L'esclusione, infatti, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata (per il 2015, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).</p>
	<p>Se la dichiarazione viene presentata tramite un Caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni, saranno a carico del</p>	<p>La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni o deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti, cui, pertanto, saranno comunque richiesti l'imposta, la sanzione e i relativi interessi.</p>

	<p>contribuente?</p> <p>In che modo e con quali finalità saranno utilizzati i dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali raccolti per la dichiarazione precompilata ma utilizzati anche per valutare la capacità contributiva del contribuente?</p> <p>Saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze nei dati?</p>	<p>Le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate, insieme alle altre in possesso dell'Agenzia, per l'analisi del rischio di evasione, al fine di concentrare i controlli sulle situazioni che presentano evidenti anomalie.</p> <p>La comunicazione dei dati relativi ai premi assicurativi, agli interessi passivi e ai contributi previdenziali prevede un ciclo di controllo di qualità mediante l'utilizzo di appositi filtri relativi, ad esempio, al controllo formale del codice fiscale e all'individuazione di importi incongruenti.</p> <p>Ulteriori filtri sono inseriti al momento dell'accoglienza dei dati trasmessi in Anagrafe.</p> <p>Le eventuali anomalie vengono segnalate al soggetto che ha trasmesso i dati, per le necessarie correzioni.</p>
<p>Certificazione unica</p>	<p>In caso di errore o omissione nell'invio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso? Eventualmente, con quale modalità?</p>	<p>I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo).</p> <p>Non è prevista la possibilità</p>

		di avvalersi dell'istituto del ravvedimento .
Voluntary disclosure	Qual è l'orientamento dell'Agenzia sull'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento solamente a decorrere dal 2009 (entrata in vigore dell'art. 12, D.L. n. 78/2009), sostenuta dalla dottrina e da parte della giurisprudenza?	È prassi consolidata dell'Agenzia considerare quali norme di natura procedimentale : – la presunzione di reddito (art. 12, comma 2); – il raddoppio dei termini (art. 12, comma 2-bis). Pertanto, esse sono applicabili a tutti i periodo d'imposta in relazione ai quali i termini per l'accertamento ordinario (art. 43, commi 1 e 2, D.P.R n. 600/1973 e art. 57, commi 1 e 2, Decreto Iva) non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009 .
	E' corretto ritenere che per le annualità ante Legge europea n. 97/2013, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, valgano le regole sul monitoraggio pro tempore vigenti e che quindi non siano da applicare le novità previste da tale legge (il concetto di "titolare effettivo", effetto de-moltiplicativo, applicazione del principio "look through") per le annualità, anteriori al 2012, che sono oggetto di regolarizzazione attraverso la "disclosure"?	Per l'individuazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del monitoraggio fiscale ex D.L. n. 167/1990, si rimanda al principio generale di applicazione della disciplina vigente <i>ratione temporis</i> . Relativamente al richiamato concetto di " <i>titolare effettivo</i> ", i predetti soggetti che hanno commesso le violazioni agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che sono in vigore a partire dal periodo d'imposta 2013, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria in parola.

I “**soggetti collegati**” da indicare nel modello sono:

- i soli soggetti che presentano la domanda insieme al richiedente, oppure
- anche i **soggetti collegati**, ma comunque terzi rispetto alla procedura (quali soci e la loro società)?

I “soggetti collegati” da indicare sono **tutti coloro che hanno una “posizione rilevante”** ai fini della normativa sul monitoraggio.

Poiché ciascun richiedente può presentare l'istanza di adesione alla procedura per la propria posizione e potrebbe non essere a conoscenza dell'avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione, i soggetti “collegati” da indicare nel modello, sono necessariamente **“soggetti terzi” rispetto alla procedura attivata.**

Nel rispetto dell'**autonomia delle singole procedure**, nell'istanza presentata da un certo richiedente saranno indicati:

- i soggetti **collegati alle attività** finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
- i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, sono **collegati** al richiedente in relazione **ai redditi** che formano oggetto di emersione.

Un esempio è il caso dei soci o associati, qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto

		trasparente.
	Se eventuali avvisi di accertamento, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, sono stati definiti prima della presentazione della domanda, è possibile aderire alla procedura?	La definizione dell'avviso di accertamento sana le violazioni in esso contestate. Pertanto il contribuente accertato potrà aderire alla procedura, se con la definizione si rimuove l'esistenza della causa ostativa.
	Per l'omessa dichiarazione di redditi di attività finanziarie detenute in un Paese black list dal 2006, i periodi d'imposta accertabili sono: – solo il 2010 e seguenti, oppure – anche quelli dal 2006 al 2009? Raddoppiano anche: – le sanzioni per infedele dichiarazione; – i termini per le violazioni relative al quadro RW?	Laddove non ricorrano le condizioni di non applicabilità del raddoppio dei termini (art. 5- <i>quater</i> D.L. n. 167/1990), continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini per: – l'attività di accertamento ; – la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale . Per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della norma sarà operativo anche il raddoppio delle sanzioni.
Ravvedimento operoso	Le nuove regole si applicano anche alle violazioni già constatate alla data del 01.01.2015 (ad esempio con emissione del Pvc), ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento?	Le nuove regole trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che siano già state constatate dall'Ufficio alla data del 01.01.2015 , ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento .
	Gli avvisi bonari (controlli automatizzati e controlli formali) precludono il ravvedimento: – solo sulle violazioni	I chiarimenti resi con la C.M. n. 18/E/2011 trovano applicazione anche con riferimento al nuovo ravvedimento operoso .

	<p>rilevabili con queste procedure, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche con altre violazioni (ad esempio, omessa fatturazione)? 	<p>Pertanto, la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle sole irregolarità riscontrabili nell'ambito dei citati controlli, mentre rimane possibile avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non siano state contestate mediante tali procedure.</p>
	<p>Anche se non menzionate espressamente, sono cause ostative del nuovo ravvedimento gli avvisi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero di crediti di imposta; - irrogazione di sanzioni? 	<p>Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.</p>
<p>Società estinte</p>	<p>A chi sarà materialmente notificato l'accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili, vista l'applicazione retroattiva della norma?</p> <p>L'atto potrà essere impugnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'ex liquidatore della società estinta; - dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione? 	<p>L'avviso di accertamento sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emesso nei confronti della società "cancellata"; - notificato alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale. <p>La società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale (art. 60, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973).</p> <p>Il suddetto atto è impugnabile dai soggetti</p>

		<p>responsabili ai sensi de:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’art. 2495 Cod. Civ. (“Cancellazione della società”); – l’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 (“Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci”).
	<p>La retroattività della norma sulle società estinte opera</p> <ul style="list-style-type: none"> – solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in primo grado, oppure – in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi? 	<p>Come anche precisato nella C.M. n. 31/E/2014, la norma trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate al 13.12.2014; – per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a quello in corso al 13.12.2014; – anche con riguardo ad atti di accertamento, di liquidazione e di riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima del 13.12.2014, relativi a società cancellate prima di tale data. <p>Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento emessi successivamente all’entrata in vigore della norma saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole.</p>
	<p>Il socio della società estinta come potrà provare di non aver incassato le somme</p>	<p>L’accertamento effettuato nei confronti di una società cancellata non differisce</p>

	<p>contestate, nell'ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi "in nero"?</p>	<p>dall'ordinaria attività di accertamento e, pertanto, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate mediante ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le ordinarie regole previste dall'ordinamento tributario.</p>
	<p>La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari?</p> <p>In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso?</p>	<p>Nel caso di crediti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – emersi successivamente alla cancellazione della società; – in base a presupposti maturati precedentemente alla cancellazione; <p>la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo (R.M. n. 77/E/2011).</p> <p>E' opportuno che sia conferita delega alla riscossione, da parte dei soci titolari del diritto, ad uno dei soci o a un terzo (anche all'ex liquidatore), da comunicarsi al competente ufficio dell'Agenzia, al fine di evitare l'erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali.</p>
<p>Redditometro</p>	<p>La prova dell'incremento patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti, senza aver fatto ricorso né a istituti di credito né a prestiti dei familiari, può</p>	<p>La C.M. n. 24/E/2014 precisa che, in sede di contraddittorio, il contribuente può sempre fornire la prova della formazione della provvista in</p>

essere fornita mediante la documentazione che conferma che, negli anni antecedenti l'acquisto, sono state accantonate le somme utili per tale spesa?

anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità.

Se si è costituita nelle annualità precedenti, la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo.

Ovviamente questo non esclude la **possibilità** per l'Agenzia **di attivare, per le annualità precedenti** in cui si è formata la provvista, **autonomi controlli** avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

CONTENZIOSO

Recupero a tassazione di plusvalenze per cessione di fabbricati

di **Luigi Ferrajoli**

La **C.T.P. Prato**, con **sentenza n. 329/2014 del 10.10.2014**, si è pronunciata sul controverso tema della **riqualificazione** di una cessione di immobile da demolirsi come **cessione di area edificabile**.

Con la richiamata pronuncia detta C.T.P. ha difatti confermato la bontà dell'operato dell'AdE, che aveva posto in essere tale riqualificazione e l'accertamento, in danno dei contribuenti, del maggior reddito **frutto dell'emersione della relativa plusvalenza**.

Oggetto del contendere risultava essere la cessione di una quota di un **manufatto ad uso artigianale** interessato da un **permesso di demolizione e ricostruzione** rilasciato dal Comune.

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che detta compravendita riguardasse non tanto l'immobile in questione, bensì il **terreno edificabile sottostante** ed aveva, di conseguenza, provveduto a recuperare a tassazione la plusvalenza emergente da tale riqualificazione.

La sentenza in esame prende avvio dal dato testuale della disposizione **dell'art.67, comma 1, lett. b) Tuir**, che assoggetta a tassazione nella categoria dei "redditi diversi" quelle plusvalenze che emergono dall'atto di cessione a titolo oneroso dei terreni che risultino edificabili in virtù delle previsioni degli **strumenti urbanistici in quel momento vigenti**.

La C.T.P. Prato, alla luce delle concrete caratteristiche dell'operazione commerciale, ha ritenuto **corretta la valutazione operata dall'AdE**.

Il manufatto ad uso magazzino (con relativo appezzamento di terreno) avrebbe infatti dovuto lasciare spazio nel prosieguo alla realizzazione di un **immobile deputato ad accogliere civili abitazioni**.

La **ulteriore capacità edificatoria**, a detta della C.T.P., avrebbe trovato effettiva concretizzazione a fronte della richiamata concessione del permesso di demolizione e costruzione.

La C.T.P. Prato, nel motivare la posizione assunta, ha richiamato la **giurisprudenza nomofilattica in materia**, provvedendo a chiarire come eventuali argomentazioni da essa desumibili in favore delle parti ricorrenti risultino inconferenti rispetto alla fattispecie esaminata.

Il fatto che **il terreno di cui si ragiona** non sia “suscettibile di utilizzazione edificatoria” bensì **già edificato** (in quanto su di esso già insiste il noto fabbricato) non osterebbe alla ripresa a tassazione della cessione che lo riguarda.

A detta della C.T.P., infatti, **l'ulteriore potenzialità edificatoria del terreno ceduto** (alla luce delle concrete circostanze interessanti tale compravendita) assurgerebbe addirittura al ruolo di **dato oggettivo attuale non inficiato da incertezze** di sorta (legate alle future determinazioni delle parti sul punto).

La conclamata esistenza del **permesso di costruire** integrerebbe il primo degli elementi in grado di far propendere per la natura oggettiva di detta **ulteriore capacità edificatoria**.

Altre risultanze fattuali, inoltre, avallerebbero tale convincimento; primo fra tutti, il fatto che **i venditori del terreno avessero provveduto a versare le prime rate del contributo di costruzione** che il Comune domandava.

Secondo la C.T.P. Prato, inoltre, rileverebbe il fatto che le parti avessero richiesto una serie di **agevolazioni ed esenzioni fiscali**, che la normativa riservava alle cooperative edilizie di abitazione ai fini dell'acquisto di fabbricati, da destinarsi alla realizzazione di appartamenti da destinarsi nel prosieguo ai soci delle stesse.

La **funzione economica dell'atto di compravendita** non potrebbe, per la C.T.P., identificarsi effettivamente con il trasferimento del vetusto magazzino, ciò a causa dell'eccessivo ammontare del prezzo stabilito tra le parti, più consono a contraddistinguere un'operazione commerciale avente ad oggetto la cessione di un terreno edificabile.

La **critica** che la C.T.P. Prato ha mosso in danno dell'accertamento impugnato riguarda piuttosto il **mancato assoggettamento a tassazione separata della plusvalenza emersa** a seguito della riqualificazione contrattuale.

La stessa, infatti, era stata ritenuta ordinariamente tassabile dall'AdE, allorquando, in virtù della propria natura, avrebbe dovuto essere considerata **sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 17 Tuir** e ciò indipendentemente dal fatto che i contribuenti accertati non avessero spontaneamente provveduto a richiedere l'applicazione di detta disposizione per il tramite della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti interessati, infatti, ove avessero ritenuto di non avvalersi di tale particolare modalità di tassazione, avrebbero dovuto darne esplicitamente contezza **in sede di dichiarazione dei redditi** (cosa che non era accaduta).

La sentenza esaminata arricchisce dunque il novero delle pronunce rese in materia, che è di certo destinato ad implementarsi in futuro stante la **delicatezza dell'argomento**.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

ENTI NON COMMERCIALI

Prova della fittizietà dei ricavi sovrappuntati a carico della ASD

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

Le recentissime pronunce “gemelle” della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nn. 27039 e 27040 del 19.12.2014, suggeriscono interessanti spunti per una riflessione a proposito della tassabilità dei ricavi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti.

L'Associazione sportiva coinvolta riceveva la notifica di due avvisi di accertamento, rispettivamente afferenti ai periodi di imposta 1998, 1999 e 2000 – con cui le venivano contestate l'irregolare tenuta delle scritture contabili e l'indebita fruizione dei benefici di cui alla L. n. 398/1991 – entrambi **fondati sull'emissione di fatture sovrappuntate e parzialmente fittizie** nei confronti di altre società e sull'omessa dichiarazione di proventi commerciali riconducibili a prestazioni pubblicitarie, ai fini delle imposte dirette ed Irap, e sull'omessa presentazione della dichiarazione annuale e correlato versamento d'imposta, ai fini Iva.

Il principale motivo di ricorso dell'ente accertato, soccombente in entrambi i gradi di merito, concerneva la sottoposizione ad imposizione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi apparentemente conseguiti a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Per una più rapida comprensione del caso in esame, occorre rilevare altresì che, tra le motivazioni addotte dall'Ufficio a sostegno della pretesa fiscale erano riportate alcune **dichiarazioni, di rilevanza confessoria, rilasciate dal legale rappresentante dell'ASD, dalle quali si evinceva che i proventi della sovrappuntazione erano stati restituiti in contanti** e che, conseguentemente, non avevano dato luogo ad effettivi ricavi.

I giudici ermellini, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, cassano con rinvio le sentenze impugnate le quali omettono di pronunciarsi *“con riguardo alla specifica doglianza (svolta dalla contribuente in via subordinata) della incompatibilità logica esistente tra l'affermazione – fondata sulle dichiarazioni confessorie del C. – della natura fittizia delle operazioni (sub specie di “sovrappuntazione”) e la loro idoneità a produrre redditi effettivi (in quanto tali assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte dirette), nonostante da quelle stesse dichiarazioni confessorie fosse emerso (anche) che i proventi oggetto di sovrappuntazione erano stati restituiti alle società utilizzatrici”*.

Ad avviso della Cassazione, la Corte territoriale ha errato nel motivare la propria decisione attraverso un'ellittica e superficiale interpretazione della fattispecie penale rilevante – art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000 – poiché, nel caso in esame, **“occorreva invece verificare – partendo dal valore attribuito alle dichiarazioni confessorie sulla cui base è stata ritenuta provata**

l'emissione di fatture sovradimensionate – se (e in quale misura) gli importi sovralfatturati siano stati restituiti alle società utilizzatrici delle fatture, in caso positivo dovendo escludersi (...) il loro assoggettamento alle imposte dirette, in quanto proventi in realtà non conseguiti dall'emittente”.

In primo luogo non si può certo omettere di rilevare che la soluzione proposta dalla Corte di Cassazione è tanto condivisibile quanto obbligata; del resto, una pronuncia esaustiva nella sua motivazione non può non pronunciarsi sull'eccezionale incongruenza tra affermazione della natura fittizia delle operazioni e la loro asserita idoneità a produrre redditi effettivi.

In secondo luogo e conclusivamente, si ritiene opportuno sottolineare che – benchè l'art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012, come convertito dalla L. n. 44/2012, con l'intento di dare attuazione al principio costituzionale della capacità contributiva, ha stabilito che, *ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, i componenti positivi di reddito direttamente afferenti ai costi per operazioni oggettivamente inesistenti (...) non sono considerati imponibili (...)”* – **il prevalente orientamento della Corte di Cassazione subordina la non imponibilità alla prova della fittizietà dei ricavi.**

È allora evidente che, nel caso di specie, solo a seguito dell'accertamento sull'effettiva restituzione delle somme sovralfatturate, in aggiunta alle dichiarazioni confessionarie, si potrebbe ritenere adempiuto l'*onus probandi* e, di conseguenza, illegittima la ripresa a tassazione dei ricavi sovralfatturati.

Quanto appena detto trova conferma nella Sentenza Cass. Civ. Sez. Trib. n. 16456 del 23.07.2014, secondo cui *“grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà di componenti positivi che, ove direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica”.*

Le implicazioni pratiche sono di immediato rilievo: accertata la fittizietà di eventuali acquisti, non v'è obbligo per l'Amministrazione finanziaria di riconoscere altresì la fittizietà delle correlate vendite (e quindi di escluderne i ricavi onde pervenire ad una corretta determinazione del reddito), attesa la persistenza dell'onere probatorio in capo al contribuente.

IMPOSTE SUL REDDITO

I requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015

di Luca Mambrin

Come oramai noto la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal **1.01.2015**, regime agevolato che va a sostituire i precedenti (quali quello delle nuove iniziative produttive, art. 13 della Legge 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e il regime agevolato per gli "ex minimi" ex art. 27 comma 3 del D.L. n. 98/2011) con la sola eccezione del regime dei minimi che rimane in vigore per chi già ne usufruiva fino alla scadenza naturale.

Andiamo ad analizzarne i **requisiti, soggettivi ed oggettivi** che devono essere rispettati per potervi accedere; tali requisiti vanno verificati **nell'anno precedente a quello di entrata in vigore nel regime agevolato** (quindi per chi intende usufruirne dal 2015 i requisiti vanno verificati sui dati del 2014) ovvero nel corso dei periodi d'imposta in cui si usufruisce del regime al fine di poter restare nell'ambito dello stesso; in caso di **inizio attività** l'accesso al regime va effettuato **presumendo il possesso dei requisiti di legge**.

Da un punto di vista **soggettivo** il regime in esame è **fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione** (incluse le imprese familiari); le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse. Tale regime è fruibile da chiunque rispetti i requisiti prescritti dalla norma, quindi **non è riservato solo a coloro che intraprendono una nuova attività**, ma può essere esercitato anche da coloro che già ne esercitano una, fermo restando la possibilità di optare per un regime iva ordinario.

Requisiti oggettivi

Da un punto di vista oggettivo invece l'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che rispettino determinati limiti di:

- ricavi e dei compensi;
- spese per lavoro dipendente ed assimilati;
- beni strumentali;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato **i ricavi o compensi percepiti** (eventualmente **ragguagliati** ad anno, in caso di inizio attività in corso d'anno) non devono essere superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla [Legge di stabilità](#) diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata.

Nella relazione illustrativa vengono fornite importanti precisazioni:

- il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime riguarda **i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir**; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche **il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore** da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 3, del Tuir;
- per quanto riguarda **le imprese (e quindi non i lavoratori autonomi)** per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando **la competenza economica (tranne nel caso in cui "provengano" dal regime dei minimi per il quale vale il criterio di cassa, come chiarito dall'Agenzia a Telefisco)**: si deve tener conto anche delle **cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate** per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109, comma 2, del Tuir. Poi una volta entrati nel regime forfetario, gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare **il criterio di cassa**, in quanto **rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria**;
- nel caso di **cessazione dell'attività nel corso del 2014** ed inizio di **una nuova nel 2015**, diversa dalla precedente, comunque rilevano i ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime: *"in sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta"*;
- **non** rilevano i **ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri**;
- nel caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

Spese per lavoro dipendente e assimilati

Per accedere al regime forfetario i soggetti interessati **non devono aver sostenuto spese superiori ad € 5.000 lordi per:**

- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
- lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs n. 276/2003);
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
- somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all'imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Acquisto di beni strumentali

Il **costo complessivo**, al **lordo degli ammortamenti**, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve **superare € 20.000**. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015 si dovrà verificare che "lo stock" di beni strumentali detenuti alla fine dell'esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2014) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

- per i **beni in leasing** rileva il **costo sostenuto dal concedente**;
- per i beni in **locazione, noleggio e comodato** rileva il **valore normale** dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
- i **beni**, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, **concorrono nella misura del 50%**; concorrono sempre nella misura del **50% anche i beni a deducibilità limitata**, telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest'ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

- **beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46**;
- i **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Nel recente incontro tenutosi con la stampa specializzata l'agenzia delle entrate ha inoltre chiarito, in merito al calcolo del limite di € 20.000 che:

- **non concorrono i beni immateriali**;
- il **rispetto del limite** degli acquisti di beni strumentali **va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta** sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Redditi di lavoro dipendente

I contribuenti **possono** accedere al regime forfetario se i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione **siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir (compresi quindi i redditi da pensione).

La verifica di tale prevalenza non è, comunque, rilevante se:

- **il rapporto di lavoro è cessato;**
- **la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.**

A tal fine **non rileva** la presenza di redditi di lavoro autonomo o d'impresa **occasionalmente** ex art. 67, del Tuir, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.

ACCERTAMENTO

Società estinte: norma applicabile anche alle società di persone

di Giancarlo Falco

Nuovi chiarimenti in merito alla delicata problematica relativa all'accertamento delle società cancellate dal Registro imprese.

Nello scorso articolo ("[Accertamento a società estinte con effetto retroattivo](#)") avevamo analizzato la posizione dell'Amministrazione finanziaria che ha ritenuto tale norma di natura "**procedurale**" ed, in quanto tale, applicabile anche in maniera retroattiva.

Sul punto, qualche giorno fa l'Agenzia ha confermato nuovamente tale tesi, ma, per rendere ancora più ingarbugliata la vicenda, ciò è avvenuto pressoché contestualmente alla pubblicazione della recentissima

Sentenza n. 5/02/2015 della C.T.P. Reggio Emilia che, invece, ha stabilito che la nuova disposizione non può avere carattere "**procedimentale**" e, pertanto, non può essere considerata retroattiva.

Ad arricchire il quadro, segnaliamo un nuovo intervento dell'Agenzia delle entrate che, in risposta ad un quesito formulato nel corso di un incontro in una videoconferenza del 22 gennaio scorso

, ha esteso la nuova norma anche alle società di persone.

Tale chiarimento si era reso necessario in virtù del fatto che l'art 28 del

Decreto semplificazioni faceva

riferimento esclusivamente all'estinzione delle società "

di cui all'articolo 2495 del codice civile", ovvero la norma che disciplina esclusivamente la **cancellazione delle società di capitali**.

La

cancellazione delle società di persone, infatti,

è disciplinata dall'art. 2312, comma 2, Cod. Civ., che dispone in maniera chiara che "

dalla cancellazione della società [dal Registro delle imprese]

i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".

Pertanto, essendo presente nella nuova norma esclusivamente il riferimento all'art. 2495 Cod. Civ. e non anche l'art. 2312 c.c., si riteneva che essa riguardasse esclusivamente le società di capitali.

Ed invece l'Agenzia delle entrate ha chiarito che
*“per motivi di ordine sistematico, si ritiene che le nuove disposizioni introdotte dall'art. 28, comma 4 del Decreto Semplificazioni **possano applicarsi anche alla cancellazione di società di persone, fermo restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria**”.*

Tale chiarimento, ad onor del vero, non stupisce particolarmente, in virtù del fatto che è stato sancito in giurisprudenza e definitivamente **confermato dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, nelle sentenze n. 4060, 4061 e 4062, del 22.02.2010**, che “*a seguito della modifica apportata all'art. 2945 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, ed **ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità processuale della società [...]** (Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192, 18 settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618) ”.*

Con le medesime sentenze, dunque, i giudici di legittimità avevano già ritenuto il principio dell'estinzione della società di capitale a seguito della cancellazione applicabile anche alle società di persone, seppure con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa, anziché costitutiva, della cancellazione ed alla **diversa misura della responsabilità dei soci.**

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo questo master di specializzazione

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

QUANDO NON SI RIESCE A DIMENTICARE SI PROVA A PERDONARE – Primo Levi

Bombardate Auschwitz – Una speranza negata



Arcangelo Ferri

Il Saggiatore

Pagine – 184

Prezzo – 16,00

L'attacco aereo su Auschwitz era richiesto dalle organizzazioni ebraiche più influenti e dagli stessi deportati, che lo invocarono più volte come estrema speranza nella fase culminante

della Shoah, tra il maggio e il novembre del 1944. Ma dagli alti comandi alleati l'ordine – tecnicamente attuabile – non fu mai dato, e la macchina di sterminio nazista, lasciata indenne, poté aggiungere almeno centomila vittime al suo immane bottino. Dando voce a protagonisti come Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz e premio Nobel per la pace, Henry Morgenthau iii, figlio del segretario al Tesoro dell'Amministrazione Roosevelt, Alfred Weber, ingegnere di volo della 15 Us Air Force, e David Wyman, tra i maggiori storici dell'Olocausto, oltre che a documenti e materiali d'archivio inediti, *Bombardate Auschwitz* ricostruisce la tremenda sfida politica, militare, burocratica che si giocò sulla testa di migliaia d'innocenti condannati a morte. Una sfida che coinvolse i vertici del governo statunitense. Già alla fine del 1942, il presidente Roosevelt, letto il primo rapporto sullo sterminio, dichiarò che l'America avrebbe fermato l'abominio, impegnandosi con queste parole: «I mulini degli dèi macinano lentamente, ma macinano straordinariamente fino». Nel 1944 le macine restarono ferme. Perché? Questo libro contiene molte domande e alcune risposte sul prolungato «silenzio degli Alleati», e sulle responsabilità morali di inglesi e americani, evocate da Elie Wiesel in una frase che esprime tutto il suo abbattimento: «Quando vedevamo i bombardieri passare sulle nostre teste speravamo, pregavamo che colpissero il campo. Ma non l'hanno fatto...».

Il Grande Califfato



Domenico Quirico

Neri Pozza

Pagine – 240

Prezzo – 16,00

Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di battaglia ad al-Quesser, in Siria. Domenico Quirico era

prigioniero degli uomini di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra siriana. Abu Omar, il capo del drappello jihadista, fu categorico: «Costruiremo, sia grazia a Dio Grande Misericordioso, il califfato di Siria... Ma il nostro compito è solo all'inizio... Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da al-Andalus fino all'Asia». Tornato in Italia, Quirico rivelò ciò che anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli avevano ribadito: il Grande Califfato non era affatto un velleitario sogno jihadista, ma un preciso progetto strategico cui attenersi e collegare i piani di battaglia. Non vi fu alcuna eco a queste rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente: erano sciocchezze di qualche emiro di paese, suavia il califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese tutto è cambiato, e il Grande Califfato è ora una realtà politica e militare con cui i governi e i popoli di tutto il mondo sono drammaticamente costretti a misurarsi. Questo libro non è un trattato sull'Islam, poiché si tiene opportunamente lontano da dispute ed esegesi religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio vero, con città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande Califfato. Parte da Istanbul e si conclude in Nigeria, fa tappa a Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia, nel Sahel e in Somalia. Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e omissioni. Mostra come al-Dawla, lo stato islamista, esista già, poiché milioni di uomini ogni giorno gli rendono obbedienza, applicano e subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi, vivono e muiono invocandone la benedizione o maledicendone la ferocia. Nondimeno, come Christopher Isherwood approdato nel 1930 a Berlino, con la sua potente narrazione, Domenico Quirico diventa, in queste pagine, «una macchina fotografica» con l'obiettivo così aperto sulla cruda realtà della nostra epoca, che ne svela il cuore di tenebra meglio di mille trattati e saggi.

Diario di Oaxaca



Oliver Sacks

Adelphi

Pagine – 155

Prezzo – 16,00

Neurologia e letteratura hanno reso celebre Oliver Sacks, ma non sono i suoi unici amori. Le opere dei naturalisti dell'Ottocento, che sapevano fondere entusiasmo scientifico, senso dell'avventura e spirito di osservazione, sono un'altra delle sue passioni: una passione – verrebbe da pensare – irrevocabilmente relegata nel passato dall'Accademia contemporanea. Invece Sacks ha saputo trovare un'isola di affinità, di amicizia intellettuale e di genuina e disinteressata erudizione riscoprendo il suo interesse infantile per le piante più antiche al mondo – le felci – e frequentando regolarmente le riunioni dell'associazione che se ne occupa, la American Fern Society. Non stupisce dunque che nel 2000, insieme a una trentina di altri pteridologi più o meno dilettanti, sia partito per una spedizione scientifica informale nella regione in cui sopravvive la più alta concentrazione mondiale di specie di felci – lo Stato di Oaxaca, in Messico – e che abbia tenuto un diario di quei dieci giorni di viaggio. La curiosità debordante, l'acume disinvolto e le capacità associative di Sacks hanno poi fatto il resto: lungi dal limitarsi alla tassonomia botanica, il suo sguardo spazia con levità dall'osservazione del passeggio nello *zócalo* di Oaxaca de Juárez alla storia del tabacco e del cacao, dalla distillazione del mezcal all'architettura antisismica degli Zapotечи, dall'astronomia precolombiana alle spirali logaritmiche presenti in natura, dalle esplorazioni gastronomiche di bevande al cocco e cavallette al legame fra arte rupestre e allucinogeni esotici. «La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell'universo» scrisse Pietro Citati a proposito dell'*Uomo che scambiò sua moglie per un cappello* – e chiunque leggerà queste pagine deliziosamente divaganti non potrà che confermare il suo giudizio.

Viva il congiuntivo!



Valeria Della Valle, Giuseppe Patota


Sperling & Kupfer

Pagine – 167

Prezzo – 15,00

Benché alcuni studiosi lo diano quasi per morto, continua a essere il terrore di studenti e stranieri. Eppure basta poco per impadronirsi delle regole del congiuntivo, come dimostra questo libro. Qualche notizia di storia della lingua per prendere confidenza con l'argomento; una carrellata degli usi e degli abusi, per capire perché «dasse» e «stasse» suonano così bene pur essendo sbagliati; una grammatica facile per imparare a usare con sicurezza il più elegante dei modi verbali.

A spasso con il vino



Gelasio Gaetani D'Aragona

Gribaudo

Pagine – 207

Prezzo – 24,00

Un viaggio tra vini, terre, storie. Un percorso alla scoperta di ventitré piccole cantine che esprimono l'eccellenza della cultura vitivinicola italiana, fatta di legami indissolubili tra l'uomo e la terra, tra la natura e il lavoro del vignaiolo. Un progetto che invita ad avvicinarsi al vino percorrendo nuove strade, mettendo in gioco tutti i sensi: i vini sono abbinati a ricette ideate per metterne in risalto le caratteristiche, in un perfetto equilibrio di sapori; i ritratti di Piero Pizzi Cannella colgono l'anima delle aziende e dei territori; i brani musicali del doppio CD allegato al libro catturano e diffondono la passionalità dei produttori, e allargano l'esperienza della degustazione all'udito e al cuore.